



CONVENZIONE

Per la disciplina dell'esecuzione
*"PRO.M.ET.EO Protezione dei Minori in Etiopia sulla rotta migratoria
 Orientale"* CUP F41D24000140008 per l'importo complessivo
 1.500.000,00

TRA

L'Ufficio Relazioni di parte internazionale e Libertà
 dell'Interno (in seguito denominato Ufficio R
 Roma, nella persona del Capo dell'Ufficio Vice

E

C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA ETS, iscritto
 all'Elenco pubblicato e aggiornato periodicam
 (AICS) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le
 n.2016/337/000158/1 del 08/04/2016, e avente sede legale con sede in Torino, via Ugo Foscolo n. 3
 CAP 10126, è rappresentata da Gianfranco Arnoletti,

d'ora innanzi, per brevità, le

PREMESSO

che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "Disciplina generale sull
 sviluppo, in particolare l'art. 1, comma 2, ele
 sviluppo;

che l'articolo 125, commi 2, 3 e 4, della legge n. 125 del 2014, che disciplina le organizzazioni della società civile
 ed altri soggetti senza finalità di lucro, ai
 iniziative di cooperazione allo sviluppo;

che la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2024, inserita
 nell'Allegato n. 1 Performance PIAO, adottata dal
 Ministro dell'Interno in data 30 gennaio 2024 e registrato alla Corte dei Conti con atto n. 493 del 13

febbraio 2024, definisce –secondo il modello integrato di pianificazione strategica e di programmazione economico finanziaria – le priorità politiche, gli obiettivi

che il capitolo di spesa 2371/ Piano di Gestione 1 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno dal titolo: "Collaborazioni internazionali di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei" dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 1992, n. 91;

che il Decreto in data 4 gennaio 2024, registrato al numero 140, del Ministro dell'Interno, ha adottato i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa, comportando scelte programmatiche e determinazioni di priorità operative;

che la direttiva generale del Ministro dell'Interno per l'anno 2024, ha assegnato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno il Centro di Responsabilità Amministrativa per la gestione delle attività amministrative;

che l'allegato 1, denominato sottosezione Performance del Ministero dell'Interno, adottato con Decreto del 30 gennaio 2024, contiene la Direttiva per l'attività amministrativa;

che il Decreto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con il quale sono stati assegnati alle articolazioni dello stesso Dipartimento gli obiettivi per l'anno 2024, ha attribuito le risorse ai Direttori Centrali e ai poteri di gestione e di spesa per l'anno 2024;

che il capitolo di bilancio 2371/PG1 è incardinato nel Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e il predetto decreto del 18 gennaio 2024 ne ha attribuito la gestione al Direttore Centrale delle risorse finanziarie;

che in data 2 luglio 2024 il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha autorizzato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da realizzare in Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tunisia, Uganda, Zanzibar, con un valore di 40.000.000 (quaranta milioni) di euro a valere sul capitolo di bilancio 2371/PG 1 e che lo stesso avviso è stato pubblicato sul sito www.interno.gov.it e sul portale www.pubblicitalegale.anticorruzione.it;

che in data 8 luglio 2024 è stato pubblicato sul sito www.interno.gov.it e sul portale www.pubblicitalegale.anticorruzione.it l'Avviso pubblico RELINT 2024, per la selezione di progetti di ricerca e di studio;

che in data 8 novembre 2024 è stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, sul sito www.interno.gov.it;

che la graduatoria nella quale è compresa, in prima posizione, la proposta di progetto "Protezione dei Minori in Etiopia sulla rotta migratoria Orientale" (da qui in avanti "proposta") presentata dalla Beneficenza "C.I.E.A. CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA ETS", è stata approvata dal Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con Delibera del 11 novembre 2024;

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il *Beneficiario* realizza **PRO.MI.E.T.E.O Protezione dei Minori in Etiopia sulla rotta migratoria Orientale** in Etiopia attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nella Proposta Progettuale (Modello B e B1) 1 della presente Convenzione. (Mod
2. Il *Beneficiario* sarà l'unico responsabile nei confronti della realizzazione dell'Iniziativa, - amministrativa e contabile - punto che in riferimento a quanto concordato con i propri *partner*.

Art. 2 Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le Parti, è valida e efficace dalla data della sua sottoscrizione e produce i suoi effetti dalla data delle verifiche di legge e fatta eccezione del nulla osta da parte del predetto Ufficio.
2. L'avvio dell'Iniziativa e le spese sono disposte dopo l'adempimento della Convenzione e non oltre il 30° giorno successivo alla ricezione del nulla osta relativo alla verifica degli adempimenti di legge da parte dell'Ufficio Relazioni.
3. La durata della Convenzione decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per 36 mesi, come previsto nella documentazione di cui al successivo articolo 21, fino a formale approvazione del rendiconto finale e svincolo della garanzia fidejussoria da parte dell'Ufficio Relazioni previsto dagli articoli 14, comma 4, lettera b).
4. Il *Beneficiario* potrà richiedere un periodo di proroga del periodo massimo di 9 mesi, che andrà approvata dall'Ufficio Relazioni.

Art. 3 Costo e finanziamento dell'Iniziativa

1. Il *Beneficiario* realizza **PRO.MI.E.T.E.O Protezione dei Minori in Etiopia sulla rotta migratoria Orientale**, per un costo totale di **Euro 1.500.000,00**.
2. Il *Beneficiario* contribuirà con un apporto monetario di **Euro 150.000,00**, pari al **10 %** del costo totale.
3. Il Ministero DDCI e il DDCI di Etiopia coprono il **Euro 1.350.000,00**, pari al **90 %** del costo totale.
4. Il *Beneficiario* sarà unico responsabile, nei confronti del Ministero DDCI e del DDCI di Etiopia, dell'apporto di cui al precedente comma 2.
5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da imposte di cui all'articolo 10 del D.L. n. 1972 n. 633 e ss.mm.i..
6. Eventuali guadagni dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti vanno reinvestiti nell'Iniziativa e sono espressamente esclusi dall'art. 4, lettera b).

Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione delle rate sarà per anticipazioni descritte nel presente articolo e ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A.

2. Il Ministero del Beneficiario, in presenza del Rappresentante della Relazione, eroga la prima rata di Euro **Un milione trecentocinquanta mila/00**, come segue:

Prima rata: pari a € **1.300.000,00** del contributo complessivo dopo la firma della Convenzione ed entro 30 giorni dall'Avviso;

Seconda rata: pari al 20% del contributo complessivo del Ministero del Beneficiario, al raggiungimento dello 80% netto dei costi primari inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte del Rappresentante della Relazione;

Terza rata: pari al 30% del contributo del Ministero del Beneficiario, al raggiungimento dello 80% del primo, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte del Rappresentante della Relazione;

Saldo: pari al 20% del contributo del Ministero del Beneficiario, in rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte del Rappresentante della Relazione, comunque non superiore ad € **270.000,00**.

3. I termini per l'erogazione delle rate sono quelli previsti nel presente articolo.

4. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A, il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente emittente, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla garanzia fidejussoria.

Art. 5 Garanzia fidejussoria

1. Il Beneficiario stipulerà idonea garanzia ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A.

2. La garanzia fidejussoria deve avere una durata di 12 mesi superiore alla durata massima convenzionale dell'Iniziativa e comunque deve essere tale da coprire l'intera durata del rapporto internazionale per l'approvazione del rapporto finale da parte del Rappresentante della Relazione.

3. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione di svincolo da parte del Beneficiario. Il Beneficiario si impegna a prorogare la garanzia fino ad approvazione del rapporto finale da parte del Rappresentante della Relazione. Eventuali premi della polizza oltre la scadenza massima saranno a carico del Beneficiario.

4. Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ente emittente, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla garanzia fidejussoria.

Art. 6 Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. I documenti di spesa dovranno essere redatti o tradotti in italiano, inglese o francese. Per considerarle ammissibili le spese dell'Iniziativa all'Allegato 2, le modalità previste, utilizzando la piattaforma RELINT 2024.
2. In base all'articolo 4, comma 2 dell'Allegato sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente (il Beneficiario ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei rapporti equivalenti) non sia recuperabile, essa va in rapporti. Nel caso in cui l'imposta non sia "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà" (in formato libero e in Pdf) previsto dall'articolo 4, comma 2 dell'Allegato non rappresenta un costo ammissibile per l'Iniziativa. È, in ogni caso, finanziario a carico del Ministero dell'Interno.
3. Il Beneficiario si impegna a presentare i rapporti prearticolati in 7 mesi, secondo l'Art. 1.4 dell'Allegato.
4. L'Ufficio Relazioni internazionali monitora i risultati conseguiti nella realizzazione delle attività, misurandoli attraverso il raggiungimento degli Indicatori contenuti nella proposta progettuale (Modello B e B. del DM 113/2015 e secondo le modalità previste).

Art. 7 Revisore esterno

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario dovrà individuare, nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 4, per le attività al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. e/o iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti.
2. Il Beneficiario dovrà inviare all'Ufficio Relazioni internazionali la "Dichiarazione di incompatibilità" (modello Allegato 3) e la "Dichiarazione di responsabilità" (modello Allegato 4) sottoscritte da parte del Revisore esterno.
3. Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente tramite Piattaforma gestionale RELINT, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla dichiarazione di cui al precedente comma.
4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dal Vademecum (Allegato 4), certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dal Beneficiario. Se richiesto dall'Ufficio Relazioni internazionali, il Revisore esterno scelto per l'Iniziativa.
5. Ai fini della certificazione contabile, il Beneficiario dovrà allegare alla presente Convenzione la "Dichiarazione di certificazione" (modello Allegato 3) e la "Dichiarazione di responsabilità" (modello Allegato 4) sottoscritte da parte del Revisore esterno.
6. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, l'Ufficio Relazioni internazionali rappresenta la documentazione di spesa/contabile/amministrativa del Beneficiario certificata dal Revisore esterno.

Art. 8

Attività, reportistica e altri obblighi del *Beneficiario*

1. Il *Beneficiario* si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell'Iniziativa e di presentare all'Ufficio Relazioni Internazionali i rapporti intermedi e finali (Modello H) e il rapporto narrativo finale (Modello H1), nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione, da caricare sulla piattaforma RELINT 2024.
2. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Ufficio Relazioni Internazionali, nel 2024, il primo e secondo rapporto narrativo (Modello H), rispettivamente entro 14 mesi (relativo ai primi dodici mesi di attività) e 26 mesi (relativo alla seconda annualità) dall'inizio del progetto. Il rapporto narrativo finale sull'intero progetto dovrà essere consegnato entro 14 mesi dalla fine del progetto.
3. I contenuti dei Rapporti Intermedi 1 e 2 devono considerare la loro competenza temporale, senza ripetere nella proposta progettuale i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, rimanendo all'interno di ciò che è stato realizzato e pianificato nel Rapporto per raggiungere i risultati e obiettivi dell'Iniziativa, esplicitazione chiara degli indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato. Il tutto tramite Fonti di Verifica oggettive, attendibili e credibili. I contenuti del Rapporto Finale dovranno invece riguardare l'intera Iniziativa.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di fornire una relazione di monitoraggio *mid-term* sui primi 18 (diciotto) mesi di attività progettuali, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento, realizzata da un valutatore esterno del Paese target (Allegato 6). Le spese rientreranno nei costi diretti.
5. I beneficiari hanno altresì l'obbligo di fornire una valutazione finale di impatto ex post (Allegato 7), da effettuare ad un anno dal pagamento del saldo. Le spese rientreranno nei costi indiretti.
6. L'Ufficio Relazioni internazionali è tenuto a monitorare l'attuazione delle azioni finanziate e l'impatto sociale. Eventuale valutazione negativa verrà tenuta in considerazione nel caso di partecipazione a futuri Avvisi.

Art. 9

Personale

1. Ai sensi del D.Lgs. 15 del 2001, il Beneficiario si impegna a non attribuire incarichi a dipendenti ed ex dipendenti del Ministero degli Affari Esteri o di altre istituzioni che esercitano funzioni di responsabilità tecniche e gestionali in merito a Iniziative OSC co-finanziate dal Ministero stesso.
2. Per il personale *Beneficiario* si applicano le normative in vigore in Etiopia in merito alla contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane attive nell'Iniziativa.
3. Il *Beneficiario* è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'Iniziativa e si impegna a rispettare le norme della Diplomatica competente.

Art. 10

Modifiche dell'Iniziativa e del

1. Ogni eventuale successiva modifica dell'Iniziativa è ammessa, in base agli articoli 17, 18 e 19 dell'Avviso in materia di modifiche, sospensioni, varianti e proroghe.
2. Saranno ammesse unicamente le modifiche approvate dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e approvate da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per le richieste di modifica agli Obiettivi generali, specifici e ai Risultati attesi, che non comportino un aumento delle risorse finanziarie a carico del Beneficiario.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica all'Iniziativa che comporti un onere finanziario aggiuntivo per il Beneficiario.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, ref. catastale, ecc.). La Parte si impegna a comunicare tempestivamente le modifiche.
5. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della Convenzione (ex art. 1325 c.c.).

Art. 11

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Beneficiario si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, rende noto che il conto corrente bancario/postale in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, è dedicato anche non in via esclusiva ai contributi pubblici e all'Iniziativa PRO. ...

INTESTATARIO: C.I.F.A. ETS

Istituto di Credito: INTESA SAN PAOLO

Agenzia: AGENZIA 865G3

Sede: Torino

IBAN: IT14C0306909606100000193554

BIC: BCITITMM

Soggetti delegati ad operare sul conto:

Sig. Gianfranco Arnoletti - codice fiscale RNLGFR42T17F067D - Presidente del Consiglio Direttivo

Sig.ra Caterina Cavaliere - Cod. Fiscale CVLCRN70M64I703F - Responsabile Ufficio Amministrativo

E allega la dichiarazione di tracciabilità (allegato 2Sub).

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo con la certezza della data di ricevimento. Sarà su internazionali dichiarare la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione del Beneficiario, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, come specificato nell'Allegato 3, Art. 11, lettera 4. Altri eventuali conti correnti bancari/postali accessi o utilizzati in Italia e/o in Etiopia, anche se non in via esclusiva, dovranno essere intestati al Beneficiario o ad uno dei suoi Partner e comunicati preventivamente all'Ufficio Relazioni internazionali.

Art. 12

Monitoraggio e controllo dell'Ufficio

1. L'Ufficio Relazioni internazionali si riserva il diritto di monitoraggio delle attività relative all'Iniziativa, di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede del Beneficiario in Italia.
2. L'Ufficio Relazioni internazionali, per iscritto e almeno 15 giorni prima della data d'inizio, l'oggetto della missione in loco e del programma di controllo in Italia, in modo che il Beneficiario assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio Relazioni internazionali di svolgere attività di progetti, documenti, lavori, di incontrare beneficiari, diversi e/o aggiuntivi rispetto al programma di massima elaborato in Italia.
3. L'Ufficio Relazioni internazionali ha il diritto di missione di monitoraggio, verifica e controllo. Tali missioni non comportano alcun costo per il Beneficiario, in quanto sono svolte nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Beneficiario ha l'obbligo di conservare in forma originale, a documento relativo all'Iniziativa presso la propria sede del rapporto finale. A tal fine il Beneficiario dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale è conservata presso la sede di Via Ugo Foscolo 3, Torino (TO) 10126 per i documenti italiani e Addis Ababa; Sub City Bole Woreda 4, House 516, PO BOX 33483; Tel: +251 (0) 0116672561 per i documenti etiopi.
5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale, l'Ufficio Relazioni internazionali ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede del Beneficiario e nel Paese in cui si è realizzata l'Iniziativa.

Art. 13

Forza maggiore e sospensione

1. Si rinvia al rispetto dell'articolo 18 dell'Avviso Relint 2024, per le eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verificano eventi che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di proposta progettuale, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale

Beneficiario notificherà tempestivamente all'Ufficio RELINT 2024, la fattispecie di evento e attese Relazioni internazionali.

2. Durante il periodo di sospensione, anche per a carico dell'Iniziativa medesima o della parte assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

Art. 14

Rapporti dell'Ufficio Relazioni internazionali

1. L'Ufficio Relazioni internazionali con responsabilità di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui alla extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita al *Beneficiario*, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'Iniziativa di cui alla p

2. I referenti per l'Iniziativa cui inviare o

- a. Ufficio Relazioni internazionali: Referente telefonico: 0646527443, indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniinternazionali@pecdci.interno.it;
- b. Esecutore: Referente telefonico: 0121 434 80159, a : G indirizzo di posta elettronica certificata: cifa.progetti@pec.it

Art. 15

Visibilità

1. Il *Beneficiario* si impegna a garantire un'adeguata visibilità in Italia e presso le Autorità locali, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all'Iniziativa, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento mediante l'utilizzo del logo del Ministero.

2. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il *Beneficiario* si impegna ad applicare le previsioni di cui all'Allegato 8 Pubblicità e Visibilità del fi

Art. 16

Riduzione del cofinanziamento

1. Se, senza giustificato motivo e dalla normativa salvata vigente è attuata in modo gravemente insufficiente, l'Ufficio Relazioni internazionali può ridurre l'importo del cofinanziamento previsto dall'attuazione dell'Iniziativa, sulla base delle attività previste dalla Proposta progettuale (Modello B) e non svolte, verificate attraverso monitoraggio documentale e visite in loco effettuate dai funzionari dell'Ufficio Relazioni internazionali nel con

2. Prima di procedere alla riduzione del finanziamento, l'Ufficio Relazioni internazionali comunica formalmente al *Beneficiario* la sua intenzione di ridurre il proprio finanziamento, indicando l'importo e le ragioni della riduzione, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni dal

ricevimento della notifica. Qualora il *Beneficiario* non presenti osservazioni, ovvero presenti osservazioni non valide, l'Ufficio Relazioni internazionali procederà alla riduzione del cofinanziamento, notificandolo al *Beneficiario*.

Art. 17 Risoluzione della Convenzione

1. Alla presente Convenzione si applicano tutte le norme contrattuali, nonché nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C..

2. L'Ufficio Relazioni internazionali, in caso di irregolarità o inadempienza accertata, la grave irregolarità e/o l'inadempimento, potrà richiedere la restituzione del contributo entro i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la Convenzione si intenderà risolta. Se l'inadempimento o dal causa imputabile al *Beneficiario*, l'Ufficio relazioni internazionali provvederà alla revoca del contributo.

3. L'Ufficio Relazioni internazionali, sulla base delle spese ammissibili, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.

4. In caso di mancata restituzione delle somme internazionali potrà procedere all'escussione del contributo.

5. Salvo quanto previsto nell'Allegato 3, Art. 3, anche o della Società Poste Italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi del 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 136.

6. La risoluzione di diritto opererà mediante comunicazione da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.

La risoluzione di diritto della Convenzione sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Convenzione.

7. In caso di risoluzione per causa non imputabile al *Beneficiario*, l'Ufficio Relazioni internazionali a rimborsare le spese già correttamente effettuate dallo stesso, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato dalle Parti internazionali.

Art. 18 Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia derivante dalla Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esaurito inutilmente il tentativo di conciliazione, ovvero qualora non si ravvisino le condizioni per esperire un tentativo di conciliazione, le Parti possono ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 19 Tutela della Privacy

1. I dati personali e altri dati forniti dal *Beneficiario* a l l ' U f f i c i o R e l a z i o n i i n
esclusivamente ai fini della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo
c o r r e t t e z z a , a n c h e c o n l ' a u s i l i o d i m e z z i e l e
q u a n t o d i s p o s t o d a l l ' a r t i c o l o 2 2 d e l l ' A v v i s o .

Art. 20 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art.21 Parti integranti e allegati della Convenzione

1 L e P r e m e s s e , u n i t a m e n t e a i s e g u e n t i d o c u m e n
della stipula della presente Convenzione e agli altri modelli di allegati, formano parte integrante e
sostanziale del presente atto:

- Modello A Domanda di partecipazione e ASUB Lettera di Intenti al Partenariato
- Modello B Proposta Progettuale e Modello B1 Tabella Indicatori
- Modello C Budget
- Modello D Cronogramma
- Garanzia fidejussoria
- Allegato 2 Dichiarazione di tracciabilità

2. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati:

- Allegato 3 Manuale di Rendicontazione delle Spese
- Allegato 4 Vademecum Revisore Esterno
- Allegato 5 Modello Certificazione del Revisore Esterno e Appendice
- Allegato 6 ToR Valutazione intermedia
- Allegato 7 ToR Valutazione ex post
- Allegato 8 Regole di Pubblicità e Visibilità del Finanziamento
- Allegato 9 Dichiarazione d i i n s u s s i s t e n z a d i c a u s e d ' i n c o m p a
- Modello E Domanda di Pagamento del I Anticipo
- Modello F Domanda di Pagamento del II-III Anticipo
- Modello G Domanda di Pagamento del Saldo
- Modello H Rapporto Narrativo (Word)

Modello H1 Rapporto Narrativo (Excel)
 Modello I Rapporto Contabile
 Modello L Richiesta di Variante del Budget e Proroga
 Modello L1 Richiesta Variante e Proroga
 Modello M Budget e Consuntivo Finale

Art.22 Domiciliazione

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite Piattaforma RELINT 2024 oppure tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:

- a. Ufficio Relazioni internazionali: relazioniinternazionali@pecdci.interno.it
- b. Beneficiario: cifa.progetti@pec.it

Per l'Ufficio Relazioni internazionali

Il Capo dell'Ufficio Relazioni internazionali
 Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
 del Ministero dell'Interno



Carla Di Quattro

(data e firma digitale)

Gianfranco Arnoletti

(data e firma digitale)

